

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SEBINO»

DECRETO 3 luglio 2008 G.U. 164 del 15/7/08

Art. 1. Tipologia dei vini

1. L'indicazione geografica tipica «Sebino» è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- bianco;
- rosso;
- novello;
- passito.

E con il nome di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo, Barbera.

Art. 2. Base ampelografica

2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- «**Sebino**» **bianco**: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
- «**Sebino**» **rosso**: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
- «**Sebino**» **novello**: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
- «**Sebino**» **passito**: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.

2.2. «Sebino», accompagnato da uno dei seguenti nomi di vitigno:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo e Barbera purchè ottenuto per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Cologno, Rovato, Cazzago S. Martino, Brione, e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la ex s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale è escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago.

Art. 4. Norme di viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2. La produzione massima di uva per ettaro, in vigneto con coltura specializzata, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» non deve essere superiore a:

- Bianco: 13 tonnellate
- Rosso: 13 tonnellate
- Novello: 13 tonnellate
- Passito: 13 tonnellate
- con nome di vitigno: 13 tonnellate

4.3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- Bianco: 10%;
- Rosso: 10%;
- Novello: 10%;
- con nome di vitigno: 10,5%.

Art. 5. Norme per la vinificazione

5.1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore a:

- Bianco 70%;
- Rosso 70%;
- Novello 70%;
- Passito 50%;
- Con nome di vitigno 70%.

Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo

6.1. I vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», all'atto dell'immissione al consumo devono avere:

- **Bianco:** titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
- **Rosso:** titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
- **Novello:** titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
- **Passito:** titolo alcolometrico volumico totale minimo 14%;
- **Con nome di vitigno:** titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%.

Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Alla indicazione geografica tipica «Sebino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati perché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sebino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 8. Confezionamento

8.1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi in commercio in contenitori di qualunque capacità prevista per legge. Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro.